

Rg 368/2013

Il giudice

sciogliendo la riserva che precede,

premesso: che sussiste contrasto giurisprudenziale in ordine alla ammissibilità della richiesta *ante causam* di provvedimento cautelare di revoca di amministratore, alla luce del disposto dell'art. 2476 comma 3 cc. (v. *ex plurimis nel senso della inammissibilità Tribunale Torino 27.2.2012 e nel contrario senso della ammissibilità v Trib Milano ord 12.1.2006*); che analoga questione si pone per l'ammissibilità della domanda cautelare ante causam di revoca di liquidatore stante l'art 2489 cc. che richiama le norme in tema di responsabilità degli amministratori; dato atto che questo giudice accede alla tesi dell'ammissibilità della cautela *ante causam* richiamando le motivazioni svolte dal Tribunale di Milano nella richiamata ordinanza del 12.1.2006;

cio posto osserva:

sussiste nella fattispecie l'ammissibilità della domanda cautelare avendo parte ricorrente prospettato nel contesto del ricorso, domanda meritevole di revoca del liquidatore per grave violazione dei doveri incombenti sul liquidatore e domanda di risarcimento di danni.

Sussiste *funus*, all'esito di delibazione meramente sommaria, della grave violazione dei doveri incombenti sul liquidatore con causazione di danni. *In primis* il liquidatore non provveduto a redigere il progetto di bilancio all'esercizio 2011, benchè siano scaduti i relativi termini; è altresì provato che egli non provvede alla riscossione dei crediti, non risultando ad es. che abbia provveduto ad attivarsi per far pagare alla ditta affittuaria del magazzino (v. doc .6) i relativi canoni; neppure ha provveduto al pagamento dei canoni della locazione finanziaria relativi a due capannoni industriali (v. documenti da 14 a 17 dei ricorrenti) con insoluti al 15.11.2012 di oltre € 42.415,86 tanto che la società di leasing ha risolto i contratti, con rilevante danno per la società che aveva già fatto fronte a consistenti pagamenti (oltre € 500.000) e che si è vista così privata della possibilità di esercitare al termine dei pagamenti il riscatto.

Risulta inoltre nel complesso una situazione di sostanziale abbandono, noncuranza e disinteresse

del liquidatore anche alla luce di quanto esposto in udienza dal curatore speciale nominato per la società *A* s.r.l. in liquidazione: egli ha infatti riferito che la società ha sede presso un capannone abbandonato e chiuso e che il suo tentativo di contattare il liquidatore onde poter avere informazioni e notizie è stato senza esito poiché la raccomandata in tal senso inviata non è stata neppure ritirata.

Il *periculum in mora* è indubbio avendo i ricorrenti fondatamente prospettato danni già prodottisi oltre che potenziali

P.Q.M.

Il giudice

Revoca il liquidatore pro tempore della società *A* s.r.l. (già *A* s.r.l.),

B nata *P* (SA) il

fissa termine di giorni 30 per l'inizio della causa di merito

Venezia 13.3.2013

Si comunichi

Il giudice



TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
14 MAR 2013
IL CANCELLIERE B3
Mauro [signature]